

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1376-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GALLO)

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445,
concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Le ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, del quale con il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione si propone la conversione in legge, sono lucidamente ed esaurientemente prospettate nella relazione governativa.

Ricordato come in giudizi di particolare complessità, soprattutto per ciò che concerne il numero degli imputati coinvolti, il termine stabilito dall'articolo 151 del codice di procedura penale si rivela assai spesso troppo esiguo, si dà opportunamente atto che gli stessi elementi di complessità che portano i giudici a superare di vari mesi i quindici giorni dell'articolo 151 per il deposito delle sentenze dibattimentali sussistono di norma anche per quel che riguarda la stesura dei motivi di impugnazione avverso sentenze rese nei giudizi in questione.

Nessun dubbio, poi, che il problema riguarda specificamente l'appello, posto che per quanto concerne il ricorso per cassazione costituisce valido mezzo di garanzia l'istituto dei motivi aggiunti.

Conseguentemente, è apparso necessario, per dare attuazione concreta ad un diritto costituzionalmente garantito e sul filo di una scelta già presente nell'articolo 585 del «nuovo» codice di procedura penale, stabilire che «quando sia stata la complessità del processo a costringere il giudice all'inosservanza del termine fissato nel predetto articolo 151 del codice di procedura penale» possa essere utilizzato un termine ulteriore rispetto a quello fissato dall'articolo 501 dello stesso codice «per eventuali integrazioni o ripensamenti della motivazione dell'impugnazione».

In questa prospettiva, l'articolo 1 del decreto, del quale si propone la conversione in legge, stabilisce che nei casi in cui sia stato proposto appello avverso sentenza dibattimentale depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno della pronuncia, possono essere presentati motivi nuovi a sostegno dell'impu-

gnazione, entro il termine di giorni venti dalla scadenza di quello indicato dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

La Commissione, dopo lunga e attenta discussione, ha, innanzitutto, apprezzato le finalità del dettato *de quo*: al quale si ritiene opportuno apportare le modifiche che saranno qui di seguito esposte.

Un primo punto va chiarito. A maggioranza la Commissione ha considerato preferibile fissare unicamente nel superamento del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, l'elemento condizionante la facoltà di presentare motivi ulteriori dopo quelli che potremmo definire «principali». E, infatti, il riferimento a particolare complessità, che indubbiamente deve rappresentare la *ratio* della inosservanza del termine dell'articolo 201, ipotizzato come elemento di fattispecie darebbe luogo a valutazioni inevitabilmente soggettive e, quindi, relative: sicchè, per assicurare uniformità di applicazione, si è accolto un dato di tutta oggettività, sottratto, pertanto, ad apprezzamenti suscettibili di oscillazioni anche notevoli.

Riguardo, invece, alla disciplina della ricezione dei motivi successivi a quelli già proposti, la Commissione dopo approfondito dibattito ha ritenuto che la presentazione di «nuovi» motivi solo presso la cancelleria del giudice di appello non valga a non ritardare l'*iter* procedimentale preliminare alla fissazione del dibattimento d'appello, anzi potrebbe determinare problemi di coordinamento tra diverse cancellerie. Senza contare che la disciplina dell'articolo 201 appare più confacente ad un sollecito e non appesantito esercizio del potere di impugnazione. Si propone, pertanto, di sostituire le parole «nella cancelleria del giudice di appello» con le seguenti «nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201».

Conseguentemente alla proposta modifica, si ritiene opportuno di sopprimere nella seconda parte dell'ultimo periodo dell'articolo 1 del decreto il richiamo alla necessità che

non siano pregiudicate o ritardate le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517 del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che la comunicazione degli atti indicati nell'articolo 208 del codice di procedura penale, appena pervengono nella cancelleria, quando la presentazione dei nuovi motivi sia disposta secondo il disposto dell'articolo 201, non potrà non avvenire prima della scadenza del termine previsto per i motivi ulteriori. Su tal via, l'ultimo periodo del citato articolo 1 dovrebbe limitarsi alla seguente proposizione «i nuovi motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile».

Ad altro motivo di riflessione, infine, ha dato luogo la qualifica dei motivi che possono essere presentati dopo quelli, principali o ordinari che dir si voglia, come «nuovi». I dubbi sono sorti nel timore che tale locuzione possa essere intesa nel senso che si debba trattare di motivi diversi da quelli precedentemente presentati: laddove è chiaro che proprio

lo spirito del decreto vuole rendere possibile un più approfondito e disteso sviluppo di motivi proposti. Ad evitare ogni equivoco si propone che le parole «nuovi motivi» di cui all'articolo 1 del decreto siano così sostituite «motivi nuovi e aggiunti».

Con le modificazioni sopra enunciate, formalizzate in apposito emendamento presentato dal relatore all'Assemblea, si propone pertanto, onorevoli senatori, l'approvazione del disegno avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445. Ad evitare ogni equivoco interpretativo il relatore è infine dell'avviso che l'intitolazione del decreto-legge debba essere intesa, in conformità al principio della parità fra le parti e in aderenza al testo della norma come interventi urgenti a tutela del diritto di impugnazione in grado di appello.

GALLO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

16 novembre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

Decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1988.

Interventi urgenti a tutela del diritto di difesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla vigente disciplina in tema di presentazione dei motivi di appello avverso le sentenze penali, al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa in relazione alla impugnazione di sentenze di particolare complessità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice d'appello, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. I nuovi motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa è inammissibile e la loro presentazione non pregiudica né ritarda le attività di cui ai primi tre commi dell'articolo 517.».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1988.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI